



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 gennaio 2010 (20.01)
(Or. en)**

5279/10

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0188 (NLE)**

**JAI 27
COPEN 6
COASI 5**

NOTA

della: Presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 17708/09 JAI 940 COPEN 252 COASI 232

Oggetto: Decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone

A seguito della discussione del Coreper del 17 dicembre 2009, si allega per le delegazioni un progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone.

Tale decisione verrà trasmessa ai Giuristi/Linguisti ai fini della messa a punto prima della trasmissione al Parlamento europeo.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 e 27 febbraio 2009 il Consiglio ha autorizzato la presidenza del Consiglio, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone.
- (2) In conformità della decisione 2010/¹... del Consiglio, l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone è stato firmato il 30 novembre e il 15 dicembre 2009, con riserva della sua conclusione in una data successiva.

¹ Non ancora pubblicata.

- (3) L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea deve, in quest'ambito, seguire le procedure previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (4) È opportuno concludere l'accordo.
- (5) [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione della presente decisione.]
- (6) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è vincolata dall'accordo, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Unione europea e il Giappone .

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, allo scambio degli strumenti di approvazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente
